

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 7.10.2020

La Nuova Procedura Civile, 4, 2020

Vice direttore: **Stefano AMORE**



& Diritto Avanzato

Giudizi innanzi al CNF:

**comunicazioni e notificazioni per via telematica
(CNF, 7-C-2020)**



Numero di protocollo AMM29/09/20.039298U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 29 settembre 2020

N. 7-C-2020

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: GIUDIZI CELEBRATI INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE -- COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI A CURA DELLA CANCELLERIA DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

Gentili Presidenti,

il comma 1- *ter* all'art. 3 del d.l. 18/20 convertito con modificazioni nella L. 70/2020 ha novellato l'articolo 16, comma 4, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012, estendendo anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio nazionale forense la regola per **cui comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria** vadano effettuate **esclusivamente per via telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

SI rammenta che l'art. 16 del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012 al successivo comma 6 prevede che "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che

non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” e che il comma 8 prevede che “quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”.

Con i migliori saluti,

LA PRESIDENTE *f. f.*

Avv. Maria Masi

ellaxio ellan